



## COMUNICATO STAMPA

**Oggetto: abusivismo nei sassi e diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, revoca sub concessioni e finanziamenti .**

Per difendere e tutelare il nostro patrimonio culturale dagli abusi edilizi c'è bisogno di segnali chiari e di comportamenti univoci da parte della pubblica amministrazione.

La migliore ricetta per difendersi dagli abusi edilizi è senza dubbio la prevenzione, attraverso una sana attività di controllo e promozione delle buone pratiche. Quando invece si verificano e sono accertati, è bene che il Comune faccia prevalere tutte le sue prerogative pur di riaffermare il diritto e gli interessi collettivi. Uno fra tutti il rispetto degli impegni convenzionali assunti dal privato con la pubblica amministrazione. Un duplice impegno che riguarda la sub concessione di immobili demaniali e i contributi in conto capitale destinati al restauro degli immobili. I cosiddetti furbi si possono combattere anche intimando, nei loro confronti, l'avvio di procedure di rivalsa. Gli strumenti non mancano, art. 4, 7 e 8 della legge 771/86, art. 4 e 12 del Regolamento Comunale Contributi. L'amministrazione comunale dovrebbe valutare, nei casi in cui non vi è la disponibilità al ripristino, la possibilità di avviare le procedure amministrative di rivalsa. In realtà, se si guardano le convenzioni e gli atti unilaterali sottoscritti e depositati presso gli uffici comunali, non dovrebbe essere una facoltà dell'amministrazione ma un obbligo avviare le procedure .

Crediamo che questo sia possibile soprattutto nei casi **acclarati di abusivismo**. E proprio nei **casi acclarati**, ci sembra doveroso avviare le procedure di rivalsa nei confronti di chi, **pur beneficiando di beni e denaro pubblico**, è venuto meno agli impegni sottoscritti con la pubblica amministrazione, comportandosi in modo irrispettoso e sleale, a danno del patrimonio culturale pubblico.

Matera, novembre '08

Questi i riferimenti normativi :

### **LEGGE 11 NOVEMBRE 1986, N. 771**

conservazione e recupero dei rioni sassi di Matera

#### **ART. 4. SOGGETTI ATTUATORI**

...

**4 . le convenzioni debbono comunque prevedere la approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi**, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

#### **art. 7. interventi dei privati - contributi - obblighi**

1 . sono assistiti da contributi incontro capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell' articolo 4 a cura dei **proprietari**, concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

- b) gli intonaci ed i parametri esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;
- c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
- d) i serramenti esterni;
- e) l'adeguamento funzionale ed igienico - sanitario.

2. il contributo di cui al comma primo del presente articolo è elevabile alla misura massima del settanta per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. il contributo viene erogato per il cinquanta per cento all'inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al collaudo tecnico-amministrativo da parte del comune delle opere realizzate.

4. ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

**5. la concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnano:**

**a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dello intervento;**

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

6. qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al comma quinto del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

**7. qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base al tasso di sconto.**

8. il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini del presente articolo.

9. ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

#### **art. 8. interventi dei sub-concessionari contributi - obblighi**

1. sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento, elevabile al settanta per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi definiti all'articolo 7, comma primo, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei soggetti sub-concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

**2. la concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque deve prevedere:**

**a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;**

b) l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

**3. gli interventi di recupero relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio, previsti dai programmi biennali ed affidati a soggetti sub-concessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del sessanta per cento.**

**4. la concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che deve comunque prevedere:**

**a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;**

b) l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

#### **REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 771/86**

**Delibera di C. C. n. 86 del 21.05.1992 e successive integrazioni ed aggiornamenti**

**Normativa concernente la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto capitale e loro entità relativi agli interventi di conservazione e di recupero dei rioni sassi di matera e**

**per l'affidamento in sub-concessione di immobili dello stato trasferiti al comune nonché per l'affidamento in concessione di immobili comunali di cui alla legge 11 novembre 1986 n. 771.**

**ART. 4 - (convenzione ed atto unilaterale d'obbligo)**

*La concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della presente normativa è subordinata, ai sensi degli art. 7, quinto comma, e 8, secondo e quarto comma, della Legge, alla stipula di una convenzione ovvero, per i soli soggetti attuatori privati proprietari, non richiedenti in sub-concessione e/o in concessione rispettivamente immobili demaniali o comunali, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, che, tra l'altro, debbono espressamente contenere gli obblighi ed i vincoli precisati nei predetti articoli 7 ed 8. Le suddette convenzioni vanno stipulate con scrittura privata con firme autenticate, a norma di legge; l'atto unilaterale d'obbligo va sottoscritto con firma autenticata da un notaio esercente. Entrambi gli atti, previa loro registrazione, vanno trascritti a cura del Comune ed a spese del beneficiario del contributo, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera. Tutte le spese, diritti, onorari, imposte e tasse relativi agli atti di cui ai commi precedenti rimangono a carico dei soggetti privati proprietari o sub-concessionari. I detti soggetti potranno invocare in loro favore tutti i benefici di legge in materia.*

**ART. 12 - (decadenza dal contributo e controlli)**

**I soggetti attuatori decadono dal beneficio del contributo loro concesso:**

- 1) se omettono di iniziare e di completare gli interventi nei termini fissati dal Comune; tuttavia, per comprovati gravi motivi, il Sindaco, su proposta del dirigente l'Ufficio Tecnico del Comune e su richiesta dell'interessato, può concedere per una sola volta una congrua proroga;**
- 2) se non realizzano gli interventi conformemente alla concessione edilizia o alla richiesta di autorizzazione ai lavori;**
- 3) se non osservano gli impegni e gli obblighi assunti nella stipulata convenzione o con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo. Anche ai fini di cui al comma precedente, il Comune di Matera, in ogni fase dei lavori ed a mezzo dei funzionari all'Ufficio Sassi, eserciterà tutti i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo; successivamente all'ultimazione dei lavori, poi, vigilerà in ogni tempo, e comunque con cadenza biennale, facendo risultare le relative ispezioni da apposito verbale, perché siano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli assunti dai beneficiari dei contributi. La decadenza dai contributi, dalla sub-concessione degli immobili di proprietà dello Stato e dalla concessione degli immobili di proprietà del Comune, quando è accertata, è dichiarata dall'Amministrazione comunale su **proposta del Sindaco**, che detta le disposizioni in ordine al recupero dei contributi stessi ed adotta ogni ulteriore necessario conseguente provvedimento.**